

## CIRCOLARE INFORMATIVA MUD

Oggetto: **denuncia annuale rifiuti (MUD) da presentare entro il 30 aprile 2013**

Sulla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, è stato pubblicato il D.P.C.M. 20 dicembre 2012, recante la nuova modulistica e relative istruzioni per la dichiarazione ambientale 2013. La dichiarazione MUD dovrà essere presentata da parte di tutti i soggetti individuati dall'art. 189, del D.lgs. 152/06 (**compresi trasportatori e intermediari/commercianti di rifiuti senza detenzione**).

Come consueto, il MUD dovrà essere presentato entro il **30 aprile 2013**. Il modello di dichiarazione allegato al decreto in oggetto, sostituisce quello allegato al D.P.C.M. del 23 dicembre 2011.

La trasmissione del MUD dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica ad eccezione di quei soggetti che producono, all'interno della propria unità locale, non più di sette rifiuti e per ogni rifiuto, utilizzano non più di tre trasportatori e tre destinatari (c.d. Comunicazione Semplificata).

Altre novità significative introdotte dal nuovo MUD sono:  
soppressione dell'indicazione dello stato fisico dei rifiuti dichiarati;  
indicazione della giacenza al 31 dicembre per ciascun rifiuto dichiarato;  
indicazione quantità totale annua trasportata da ciascun trasportatore terzo;  
dichiarazione del trasporto di rifiuti pericolosi prodotti anche se inferiori a 30 chilogrammi o litri/giorno;  
i rifiuti da attività di manutenzione si considerano prodotti nella sede unità locale a cui si riferisce la dichiarazione.

*Sono OBBLIGATI alla presentazione del MUD:*

imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;  
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi da lavorazioni industriali;  
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi da lavorazioni artigianali.

*Sono ESONERATI dalla presentazione del MUD:*

gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro;  
le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti NON pericolosi (limitatamente a tale attività);  
per i soli rifiuti NON pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che **NON hanno più di dieci dipendenti**.

*Sanzioni:*

i soggetti obbligati, che non effettuano la comunicazione o la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00;  
se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine (29 giugno 2013), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00;  
se le informazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00

*Servizio offerto:*

**la R.O.B.I. SRL offre il servizio di compilazione ed invio MUD :Per ulteriori informazioni sui costi ed i dati che dovete fornirci contattateci al seguente indirizzo mail: [info@robiambiente.it](mailto:info@robiambiente.it) o al numero di telefono:035200603**

Distinti saluti